



REGOLAMENTO

BIBLIOTECA CIVICA

“PIETRO ACCLAVIO”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 133 del 17/11/2020.



TITOLO PRIMO

FINALITA'

Art. 1

(Istituzione e scopi del servizio)

La Biblioteca Civica “P. Acclavio” favorisce la crescita culturale, individuale e collettiva, riconosce il diritto all’informazione ed alla documentazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata, agevolando la realizzazione del diritto all’educazione permanente, l’accrescimento della professionalità ed il miglior utilizzo del tempo libero. A tal fine si impegna a realizzare l’ispirazione del Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche e le Linee Guida IFLA/Unesco per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico.

In particolare, la Biblioteca Civica “P. Acclavio” intende:

- a) diffondere il libro e la lettura, promuovere la cultura e la conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio bibliografico del territorio ed allo sviluppo della cultura europea;
- b) tutelare, conservare e valorizzare i fondi antichi ed i beni e le risorse documentarie che compongono il patrimonio culturale della Biblioteca, con la finalità che vengano trasmessi alle nuove generazioni e siano fonte di studio e avanzamento culturale;
- c) promuovere l’autoformazione ed il sostegno dell’aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;
- d) sviluppare la cultura democratica, inclusiva e di pace, garantendo agli utenti uguaglianza di accesso alle conoscenze ed alle opinioni;
- e) rafforzare l’identità culturale della comunità locale, nella sua dimensione plurale e dinamica;
- f) favorire l’integrazione sociale ed interculturale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione, privilegiando l’utilizzo delle nuove tecnologie;
- g) integrare le categorie svantaggiate e le persone con disabilità, attraverso l’eliminazione degli ostacoli di ogni genere che si frappongono alla fruizione dei diversi servizi bibliotecari.

Art. 2

(Valorizzazione patrimonio librario e documentario)



Il Servizio Biblioteca - Direzione Pubblica Istruzione, tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro o di pregio compreso nelle proprie raccolte e ne cura l'arricchimento.

Art. 3 (Servizi culturali per bambini)

La Biblioteca Civica “P. Acclavio” organizza servizi specifici rivolti ai bambini e ai ragazzi, a partire dalla primissima infanzia fino ai tredici anni ed anche ai genitori, agli insegnanti ed agli educatori.

Presso la sede del Centro della Cultura per l'infanzia in via Pisa è a disposizione la sezione “Acclavio Kids”, uno spazio bibliotecario che raccoglie libri, opportunamente selezionati, indirizzata ai bambini e ragazzi. La Biblioteca “P. Acclavio” aderisce al Progetto NPL – Nati per Leggere che ha come finalità la diffusione e la promozione della lettura sin dalla nascita di un bambino. La sezione “Acclavio Kids” promuove attività di animazione del libro e giochi di lettura a gruppi di bambini organizzati o a classi di scuole materne o elementari.

Art. 4 (Forme di collaborazione e coordinamento)

La Biblioteca collabora con le altre istituzioni culturali cittadine, pubbliche e private, mettendo a disposizione, nel rispetto delle competenze degli altri servizi istituzionali, i propri beni e la propria organizzazione per iniziative culturali di pubblico interesse, favorendo altresì la collaborazione con gli istituti scolastici della città.

La Biblioteca “P. Acclavio” è capofila del Polo Bibliotecario Jonico, denominato “Polo Bibliorete TA1” che comprende le Biblioteche pubbliche del territorio provinciale, Biblioteche Scolastiche, Ecclesiastiche e Onlus.

Pertanto, il Polo TA1 ha sviluppato un sistema di cooperazione e di condivisione del patrimonio librario fra le varie Biblioteche afferenti, aderendo al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

TITOLO SECONDO



ORGANIZZAZIONE

Art. 5 (Formazione specifica)

L'Amministrazione, riconoscendo l'importanza delle competenze specifiche della professione bibliotecaria, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la partecipazione dei bibliotecari a corsi di formazione e aggiornamento nonché ne favorisce l'adesione a congressi nazionali di settore, convegni e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche biblioteconomiche.

A tal fine, nei limiti delle risorse disponibili, l'Amministrazione sostiene economicamente l'iscrizione della biblioteca alle organizzazioni professionali previste ai sensi della Legge 4 del 14/01/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Art. 6 (Compiti gestionali del personale addetto alla Biblioteca)

Sono compiti gestionali:

- 1) gestione del bilancio e del personale; corrispondenza e rappresentanza con l'esterno; atti e provvedimenti amministrativi e cura dei rispettivi iter burocratici; organizzazione di convegni, conferenze e seminari su temi culturali;
- 2) ordinazioni del materiale informativo e documentario, rapporti con i fornitori, trasmissione dei documenti contabili; ricezione e cura delle proposte d'acquisto avanzate dagli utenti; ricezione del materiale in dono e rapporti con i donatori; timbratura e inventario del materiale informativo e documentario; custodia dei registri d'inventario; restauro o scarto dei documenti deteriorati; cartellinatura, etichettatura con dispositivo antitaccheggio del materiale documentario; trattamento protettivo del dorso dei libri;
- 3) apertura e cura dei locali a destinazione pubblica; sistemazione del materiale documentario nei rispettivi scaffali; prelievo del materiale documentario collocato in posti di difficoltoso accesso per l'utente o conservato in scaffalature chiuse; assistenza all'utente in difficoltà nel reperimento o nell'uso degli strumenti di informazione e di documentazione (anche elettronici); consulenza e assistenza di varia natura agli utenti che la richiedano;
- 4) operazioni connesse al prestito a domicilio ed interbibliotecario del materiale documentario (registrazioni, prenotazioni, solleciti restituzione, spedizioni, elaborazioni statistiche, ecc...).

Art. 7 (Compiti tecnici del personale addetto alla Catalogazione)



Sono compiti tecnici di catalogazione:

- 1) analisi del documento; verifica di preesistenza di altre copie già catalogate; verifica dell'unicità dei numeri d'inventario assegnati e/o trascritti e/o memorizzati; classificazione e soggettazione del materiale documentario; rilevazione dei dati bibliografici; memorizzazione degli elementi catalografici su supporti cartacei o informatici; cura dell'uniformità di classificazione e soggettazione di tutto il materiale simile;
- 2) elaborazione e tenuta degli archivi, anche informatici; creazione di liste di autorità; interscambio dei dati catalografici con altre biblioteche o istituti culturali sia territoriali che regionali e nazionali; produzione di cataloghi determinati; elaborazioni statistiche sulla dotazione documentale.

Art. 8 **(Ricerca del materiale documentario)**

La catalogazione è assicurata attraverso un procedimento informatico con catalogo elettronico, ovvero un Catalogo in rete ad accesso pubblico (Online Public Access Catalogue - OPAC) sempre più completo ed omogeneo.

Il catalogo è a disposizione degli utenti che abbiano la possibilità dell'accesso al Web sia con il proprio computer e sia con quelli messi a disposizione del pubblico, ove i bibliotecari forniscono in tempo reale assistenza e consulenza per avviare l'utente alla ricerca sul catalogo, prestando particolare attenzione nel favorirne l'autonomia nella ricerca stessa.

Art. 9 **(Collocazione del materiale documentario ed informativo)**

Il materiale informativo e documentario già pronto per l'uso pubblico viene collocato in scaffalature aperte con accesso diretto da parte degli utenti, ad eccezione delle annate rilegate di periodici e quotidiani e del materiale informativo e documentario raro o di pregio o comunque di valore depositato nel Fondo locale e nei magazzini, con accessibilità diretta riservata al personale addetto.

Gli utenti devono poter accedere direttamente alle postazioni di consultazione, nonché a tutti i locali e agli uffici dei dipendenti incaricati al servizio pubblico.

Art. 10 **(Ricollocazione del materiale documentario ed informativo)**



Il personale addetto provvede quotidianamente a ricollocare negli appositi scaffali il materiale restituito perché precedentemente preso in prestito.

Provvede altresì a segnalare la scomparsa dagli stessi di materiale preesistente.

Il personale addetto provvede a sgombrare tavoli e sedie dal materiale informativo e documentario della biblioteca lasciati incustoditi, ricollocandolo immediatamente nei relativi scaffali.

Il personale addetto al materiale del Fondo locale ed a quello raro e di pregio verifica in presenza dell'utente l'integrità del materiale consultato e riconsegnato e la rispondenza con quanto trascritto nel modulo di richiesta di cui all'art. 24, annota e sottoscrive sul modulo di richiesta l'esito della verifica, richiude immediatamente il materiale riconsegnato negli scaffali di pertinenza, conserva con ordine i moduli di richiesta come sopra compilati, apponendovi la propria sigla.

TITOLO TERZO TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI

Art. 11 (Inventariazione)

Ogni unità fisica di materiale documentario che entra a far parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un registro cronologico d'entrata della biblioteca stessa, assegnandole un distinto numero progressivo.

I periodici ed i quotidiani non rilegati in volume vengono registrati informaticamente in appositi prospetti riepilogativi.

Nel registro cronologico d'entrata, sia esso a volumi o a schede, devono risultare, affianco al numero progressivo d'ingresso, descrizione sommaria del materiale, data di acquisizione, provenienza e prezzo.

Ove ritenuto più efficiente, le accessioni possono essere iscritte su registri distinti per ciascuna delle tipologie di materiale sopra enunciate.

Ove i servizi siano in tutto o in parte informatizzati, il registro cronologico d'entrata può essere sostituito da stampati prodotti informaticamente, purché completi degli elementi prescritti, timbrati e siglati in ogni pagina e rilegati a volume.

Art. 12 (Revisione, scarto e sdemanializzazione del materiale)



Ogni anno si procede alla revisione dell'inventario del materiale informativo e documentale; i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale che la effettua.

Le unità informative e documentarie regolarmente inventariate, che risultassero smarrite o sottratte alle raccolte, vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall'inventario.

Il materiale librario, audiovisivo e multimediale non avente carattere raro o di pregio o di valore e non depositato nel Fondo locale, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dai registri d'inventario e si valuterà l'opportunità di un'eventuale riacquisto (opera identica) o sostituzione (opera più aggiornata sullo stesso argomento) o dello scarto.

Qualora si volesse optare per lo scarto, al termine dell'analisi del singolo documento secondo i criteri indicati nella griglia di Whittaker, si applicheranno le regole SMUSI, opportunamente rielaborate secondo i criteri applicativi proposti dall'Ufficio Catalogazione e approvati dal Dirigente.

Lo SMUSI è un acronimo che riassume i cinque criteri utilizzati per l'eliminazione di un'opera:

- a) Scorretto, informazione inattuale;
- b) Mediocre, superficiale, ordinario;
- c) Usurato, deteriorato, di sgradevole presenza;
- d) Superato;
- e) Inappropriato, incoerente con la raccolta.

Dette regole sono integrate da considerazioni in merito alla data di copyright, agli indici di circolazione e dal livello di incisività programmata; una volta effettuata l'analisi del documento, i dati riguardanti lo stesso verranno inseriti in un apposito elenco, con n° registro d'entrata, per Autore e Titolo o CDD (materia), che verrà sottoposto alla Giunta comunale la quale, con atto deliberativo provvederà allo scarto e/o sdemanializzazione del patrimonio di che trattasi.

Il patrimonio librario delle biblioteche comunali è soggetto al regime di demanio pubblico (art. 824 C.C.) e, con la sua sdemanializzazione, potrà essere inviato al macero o consegnato ad enti benefici o a disposizione per eventuali iniziative di promozione culturale, anche per eventuali donazioni.

Infine, il materiale informativo finalizzato alle notizie di cronaca o di mera attualità (quotidiani, settimanali, riviste, ecc.) per il quale non sia prevista la rilegatura e/o la conservazione, è tenuto a disposizione dell'utenza per due mesi e poi scaricato dai prospetti informatici ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici.

Art. 13

(Etichettatura, cartellinatura e antitaccheggio del materiale)



Per ogni unità fisica di materiale documentario che entra a far parte delle raccolte, la biblioteca:

- 1) la contrassegna con timbro recante il proprio nome. Nel caso di libri ed opuscoli il bollo viene impresso sul frontespizio, su una determinata pagina interna, sulla ultima pagina del testo prima di eventuali indici generali, ma dopo eventuali indici analitici, sulle illustrazioni di pregio in posizione che, pur scoraggiandone la sottrazione, non ne diminuisca il valore;
- 2) la classifica e la cataloga;
- 3) vi appone l'etichetta indicante la collocazione e la munisce, ove possibile e conveniente, di materiale antitaccheggio.

Accanto al bollo iniziale viene trascritto il numero d'ingresso; sui libri ed opuscoli viene trascritto anche accanto al bollo finale.

Art. 14 **(Classificazione del materiale)**

Il materiale documentario viene classificato secondo la versione più recente delle tavole di Classificazione decimale Dewey.

L'indice di classificazione viene riportato sul materiale documentario o, quando non possibile, su cartellino da unire all'oggetto. Nel caso di materiale a stampa l'indice di classificazione viene trascritto per intero sul frontespizio di ciascun volume o sul verso del piatto anteriore della legatura e, anche in forma ridotta, su etichette autoadesive da apporre sul dorso del volume.

Art. 15 **(Catalogazione del materiale)**

Il materiale documentario viene catalogato mediante il software secondo la normativa nazionale (REICAT) e gli standard descrittivi internazionali (ISBD consolidated edition)

Art. 16 **(Soggettazione del materiale)**

Il materiale documentario viene catalogato avendo come riferimento il Soggettario elaborato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Art. 17 **(Descrizione del materiale)**



La descrizione del materiale documentario viene sempre corredata:

- 1) dal nominativo o dalla sigla della biblioteca;
- 2) dal numero di inventario (r.c.e.) dell'unità descritta;
- 3) dall'indice di classificazione;
- 4) dai soggetti trattati o da descrittori o da abstract;
- 5) dall'indicazione delle intestazioni;
- 6) dall'indicazione di disponibilità per il prestito.

Art. 18 (Donazioni e lasciti)

L'acquisizione di eventuali lasciti di fondi librari organici o di particolare pregio a favore della Biblioteca è subordinata all'accettazione.

Per la donazione di opere singole o comunque costituenti fondo non omogeneo, provvede direttamente il Bibliotecario che, al fine dell'inserimento nel patrimonio della Biblioteca, ne vaglia lo stato e la conformità alle caratteristiche delle raccolte già esistenti, anche in relazione agli indirizzi di incremento e sviluppo del patrimonio collettivo.

E' prevista la facoltà di destinare le opere donate ad Associazioni ed istituzioni aventi scopi culturali, didattici, sociali e/o che ne facciano richiesta.

Art. 19 (Deposito legale)

Ai sensi della legge 15 aprile 2004, n.106 (Deposito legale) e del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, la Biblioteca "Pietro Acclavio" è stata individuata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale istituto depositario per la costituzione dell'Archivio regionale relativo alla produzione editoriale nel territorio provinciale di Taranto.

In questo modo la Biblioteca acquisisce, conserva e mette a disposizione un patrimonio importante per la storia e la memoria della città, della cultura e della vita sociale italiana. Particolare attenzione è riposta agli esemplari fuori commercio.

Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.

I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.

Ciascun istituto depositario, nel caso di specie la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato.



Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003)

Art.20 (Videosorveglianza)

La Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio” è dotata di apparecchiature di videosorveglianza. La videosorveglianza comporta la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici.

Pertanto, alla videosorveglianza si applica la normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679, d'ora in poi anche “GDPR” e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

La base giuridica è costituita dall'Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) GDPR (necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), ed in particolare, lo scopo è salvaguardare il patrimonio librario, documentario e immobiliare dell'Amministrazione comunale.

Idonea cartellonistica, predisposta secondo le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29.01.2020 informa gli utenti della presenza delle telecamere.

Con apposito atto separato viene individuato, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), il personale autorizzato a trattare i dati oggetto di videosorveglianza il quale è tenuto al rispetto della normativa in materia, in particolare in relazione alla raccolta, alla conservazione e alla consultazione dei dati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Gli impianti sono in funzione 24 ore su 24.

Il sistema di registrazione delle immagini, è impostato in modo tale da consentire una conservazione limitata secondo quanto previsto dal punto 8 delle citate Linee Guida (massimo 72 ore e in ogni caso non superiore ai sette giorni), trascorse le quali le immagini registrate vengono automaticamente cancellate con idoneo software che impedisce il recupero dei dati e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.



Agli interessati sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR, con le modalità che sono esplicitate nell'informativa estesa disponibile presso la Biblioteca e sul portale dell'Amministrazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché alle Linee Guida del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante italiano per la protezione dei dati personali.

TITOLO QUINTO SERVIZI ALL'UTENZA

Art. 21 (Accesso ai locali)

L'accesso ai locali della biblioteca è libero alle persone di tutte le età e nazionalità, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, in quanto servizio bibliotecario pubblico, anche in piena adesione ai principi espressi dal Manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche. Il Servizio garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all'informazione promuovendo, al contempo, lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. In particolari occasioni, il dirigente può riservare temporaneamente l'accesso a specifiche categorie di utenti, dandone tempestiva informazione pubblica.

I minori di 14 anni non potranno essere lasciati senza supervisione dei familiari o comunque di adulti di riferimento individuati dai familiari stessi.

Art. 22 (Consultazione materiale)

L'utente ha a disposizione libri, quotidiani e riviste, cataloghi, banche dati e risorse digitali. Queste ultime, ove presenti, sono liberamente consultabili, per lo studio e la lettura.

L'assistenza dei bibliotecari garantisce in ogni sala l'orientamento all'uso delle risorse e del patrimonio, in parte esposto a scaffale aperto, ad eccezione di quello elencato nell'art. successivo.

I ragazzi in età della scuola dell'obbligo consultano liberamente solo il materiale ad essi appositamente riservato; la consultazione dell'altro materiale è consentita, se indispensabile, solo con l'assistenza di parenti adulti o del personale della biblioteca.



Art. 23

(Consultazione Fondo Locale e materiale rilegato conservato nei depositi)

La consultazione del materiale documentario depositato nel Fondo locale, di quello raro o di pregio o di valore e, se rilegati in volume, dei quotidiani o dei periodici o delle gazzette e bollettini ufficiali, è consentita solo a cittadini maggiorenni o minori accompagnati ed in particolari condizioni di vigilanza ad opera del personale addetto, previa comunque richiesta scritta e sottoscritta dall'utente o dall'accompagnatore su apposito modulo nel quale vanno riportati gli estremi identificativi dei documenti richiesti e dell'utente stesso.

In particolari circostanze il Responsabile della Biblioteca può disporre l'esclusione temporanea dalla consultazione di singole unità o di molteplici unità o di intere sezioni del materiale documentario e dei cataloghi.

Art. 24

(Riproduzione fotostatica del materiale)

Di norma è consentita la riproduzione di materiale documentario non protetto da copyright; la riproduzione non deve danneggiarlo.

Non possono essere fotocopiati materiali che presentano rischi di deterioramento o quelli che per le loro dimensioni o la consistenza della carta possono deteriorarsi.

La riproduzione totale o parziale di materiale documentario raro o di pregio o di valore o depositato nel Fondo locale e, se rilegati in volume, dei quotidiani o dei periodici o delle gazzette e bollettini ufficiali, è consentita solo previa esplicita autorizzazione scritta del personale addetto. La stessa può essere rilasciata per motivi di studio dichiarati dall'utente su apposito modulo, a condizione che il materiale da riprodurre non sia protetto da copyright e sia in buono stato di conservazione. Il modulo con la dichiarazione e l'autorizzazione va conservato ordinatamente dal personale addetto al Fondo locale e ai depositi.

Art. 25

(Premesse al prestito del materiale)

Il materiale documentario, escluso quello di cui all'art. successivo, può essere concesso in prestito.

Il Responsabile della Biblioteca disciplina con disposizioni interne le singole specifiche procedure da seguire nelle operazioni relative al prestito ed alla riconsegna del materiale prestato.

In ogni caso, per la concessione del prestito l'utente adulto è tenuto ad esibire un valido documento personale di riconoscimento o il tesserino di iscrizione al prestito stesso.



Gli utenti che, per ragioni d'età, non sono muniti di documento personale di riconoscimento devono fare richiesta di prestito in presenza di un familiare adulto, o di un loro insegnante o esibire il tesserino di iscrizione al prestito stesso.

Per ciascuna operazione relativa al prestito dovrà essere possibile in ogni caso risalire al nominativo dell'addetto che l'ha effettuata.

Art. 26 (Materiale escluso dal prestito)

Salvo deroghe disposte eccezionalmente dal Responsabile della Biblioteca, sono esclusi dal prestito:

- 1) i quotidiani ed i periodici;
- 2) il materiale depositato nel Fondo locale (Opuscoli Regionali). Nel solo caso del libro moderno, il prestito può essere concesso se possedute almeno 3 copie dello stesso volume;
- 3) il materiale raro o di pregio o di valore;
- 4) le opere di generale consultazione, quali dizionari, enciclopedie, vocabolari, atlanti, repertori, bibliografie, cataloghi, codici, raccolte di leggi, di statuti, di regolamenti e di giurisprudenza;
- 5) il materiale miscelaneo rilegato in volume;
- 6) il materiale in precario stato di conservazione.

Per il prestito dei materiali di cui al punto 3 può essere richiesta accensione di polizza assicurativa o fideiussione.

Art. 27 (Procedura di prestito del materiale)

Il prestito è un servizio gratuito assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini, l'iscrizione al prestito avviene mediante l'accertamento dei dati anagrafici dell'utente; a tal fine il Bibliotecario chiede la presentazione di un documento di identità, in corso di validità.

Particolari dati richiesti agli utenti (titolo di studio, professione ecc.) vengono utilizzati ai soli fini statistici, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; l'iscritto è tenuto a comunicare eventuali variazioni nei dati anagrafici.

Ad iscrizione avvenuta viene rilasciata una tessera che ha validità territoriale a tempo indeterminato, fino a revoca.

Per l'ottenimento del prestito, è sufficiente l'esibizione di un valido documento di riconoscimento, in corso di validità la tessera d'iscrizione.



Il prestito è personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito.

L'utente può richiedere in prestito un numero massimo di tre volumi; deroghe restrittive o ampliative rispetto al numero dei volumi contemporaneamente in prestito allo stesso utente, sono a discrezione del bibliotecario; tale discrezionalità si applica in particolare per le novità editoriali, per le quali è consentito di norma il prestito contemporaneo di due sole opere, e per opere aventi contenuto affine.

I laureandi possono chiedere fino ad un massimo di 5 libri in prestito, esibendo idonea documentazione comprovante lo status di laureando.

Per le attività relative al progetto "Nati per Leggere" e altri progetti di promozione della lettura può essere consentito un numero maggiore di volumi in prestito e una durata più lunga, a seconda delle esigenze specifiche di ogni progetto.

La durata del prestito del materiale librario è di trenta giorni.

È possibile rinnovare il prestito con richiesta e presentazione del materiale documentario al Bibliotecario, salvo prenotazione effettuata da altro utente sulla medesima opera.

In assenza di rinnovo della prenotazione, la stessa si intende annullata se non soddisfatta entro 7 giorni.

Dopo quindici giorni dalla scadenza del prestito, la biblioteca provvede ad effettuare un primo sollecito telefonico in cui l'utente è invitato a restituire l'opera; tale avviso viene ripetuto di norma fino ad un massimo di tre volte.

È contemplata la possibilità di un avviso telefonico, anche prima di quindici giorni dopo la scadenza del prestito, qualora altro utente richieda l'opera il cui prestito è scaduto.

Dopo tre avvisi telefonici di sollecito, si provvede ad una richiesta, notificata via PEC, o in alternativa, via raccomandata AR.

L'utente, qualora non provveda alla restituzione, nonostante i solleciti, viene escluso dal prestito per lo stesso tempo del ritardo prodotto.

L'utente che smarrisca o danneggi, anche parzialmente, un documento ricevuto in prestito è tenuto a provvedere alla sua reintegrazione, che potrà avvenire con un altro esemplare della stessa edizione oppure, previo accordo con il personale della Biblioteca, con un esemplare di edizione diversa o con documenti di valore commerciale non inferiore a quello smarrito o danneggiato.

La Biblioteca rimane comunque proprietaria del documento danneggiato.

La sottrazione per mancata restituzione del documento si configura come appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 646 del Codice Penale.

Pertanto, in caso di mancato riacquisto o risarcimento, il Comune di Taranto, su proposta del Responsabile della Biblioteca e del Dirigente della Direzione invia gli atti all'Avvocatura comunale affinché ponga in essere i relativi procedimenti giudiziari.

La riammissione al prestito di utenti che ne siano stati esclusi può essere disposta dal solo Responsabile della Biblioteca previo consulto con il Dirigente della Direzione.



Sono escluse dal prestito le opere riservate alla consultazione di cui all'art.27, fatte salve le deroghe in esso previste e le opere per le quali il Bibliotecario ravvisi l'impossibilità di effettuare il prestito.

Art. 28 **(Prestito Interbibliotecario)**

Al fine di soddisfare gli interessi di studio, di ricerca e di didattica dell'utenza in generale, la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio, organizza il servizio di prestito interbibliotecario ossia chiede in prestito ad altre Biblioteche documenti non presenti in sede.

Altresì, riceve istanze da altre Biblioteche per i documenti presenti nella Biblioteca Acclavio.

Le istanze sono rivolte o vengono rivolte alla Biblioteca Acclavio dalle Biblioteche comunali, provinciali, regionali, nazionali, delle Università e degli Istituti di alta cultura, nonché da quelli internazionali.

Il servizio si articola in:

Prestito interbibliotecario (ILL, Inter Library Loan): è il prestito di un documento in originale.

Fornitura di documenti (DD, Document Delivery): è la riproduzione su diversi supporti (generalmente fotocopia o scansione) di un documento che non può essere prestato.

Le richieste di prestito ad altre Biblioteche o da altre Biblioteche devono contenere i dati necessari all'identificazione della pubblicazione in oggetto (autore, titolo, editore, anno di pubblicazione).

Tali richieste vengono effettuate, o ricevute, via posta ordinaria, posta elettronica oppure on-line.

Il servizio di prestito interbibliotecario richiesto da altre Biblioteche prevede che:

- ogni Biblioteca ha diritto ad ottenere in prestito contemporaneamente massimo tre (3) opere;
- la durata è di trenta (30) giorni, salvo eventuali proroghe;
- la Biblioteca è responsabile della custodia dei documenti ottenuti in consultazione ed è tenuta a restituirli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti;
- il mancato rispetto delle condizioni del prestito interbibliotecario, soprattutto in caso di ritardi reiterati nella restituzione, comporta l'esclusione dal prestito locale e interbibliotecario;
- La Biblioteca richiedente è responsabile del materiale documentario dal momento della ricezione dello stesso e, in caso di perdita o danneggiamento, dovuto alla spedizione che all'utilizzo da parte del lettore, deve provvedere alla sua sostituzione, come previsto dall'art. 28.
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al precedente art. 28;
- le fotocopie di articoli (DD) restano in possesso dell'utente.



Le spese relative al prestito interbibliotecario richiesto da altre Biblioteche sono a totale carico dell'utente beneficiario che provvede al pagamento al ritiro del materiale richiesto, anche nel caso in cui, debitamente informato, non abbia preso visione dell'opera.

Il ritiro presso la Biblioteca Acclavio può essere effettuato gratuitamente dall'utente interessato se munito di delega della Biblioteca richiedente.

Il servizio di prestito interbibliotecario richiesto ad altre Biblioteche prevede che:

- ogni utente, per il tramite della Biblioteca Acclavio ha diritto ad ottenere in prestito contemporaneamente massimo tre (3) opere, salvo deroghe estensive o restrittive eventualmente previste dalle Biblioteche a cui è indirizzata la richiesta di prestito;
- la durata è di trenta (30) giorni, salvo deroghe estensive o restrittive eventualmente previste dalla Biblioteca a cui è indirizzata la richiesta di prestito;
- la Biblioteca "P. Acclavio" si impegna a garantire la massima cura dei documenti ricevuti in prestito per i propri utenti interni;
- l'utente è comunque responsabile della custodia dei documenti ottenuti in consultazione ed è tenuto a restituirli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti;
- il lettore viene avvertito immediatamente dell'arrivo dei documenti richiesti;
- alla scadenza del prestito la Biblioteca invia all'Istituto prestante i documenti, anche qualora il lettore, debitamente informato, non ne abbia preso visione;
- se l'utente che ha fatto richiesta di materiale documentario tramite il servizio di prestito interbibliotecario non si presenta per il ritiro entro i 10 giorni successivi all'arrivo, il materiale viene restituito alla Biblioteca che lo ha concesso, addebitando le spese del servizio all'utente richiedente;
- il Responsabile della Biblioteca, ha la facoltà di richiedere, per eccezionali motivi ed in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento concesso in prestito, anche qualora il prestito non sia scaduto;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al precedente art. 28.

Le spese relative al prestito interbibliotecario richiesto ad altre Biblioteche sono a totale carico dell'utente beneficiario e sono da pagarsi al ritiro del materiale richiesto, anche nel caso in cui il richiedente, debitamente informato, non abbia preso visione dell'opera.

Il costo del servizio consiste nel rimborso delle spese postali per il rinvio del documento, cui vanno aggiunti gli eventuali costi variabili stabiliti dalla Biblioteca per il prestito stesso.



Art. 29 (Dati statistici ed informativi)

La Biblioteca Acclavio effettua la rilevazione giornaliera, mensile ed annuale di dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e, nei limiti fissati dalla normativa in materia di protezione dei dati, all'utenza.

Dati e modalità di rilevamento sono stabiliti con disposizioni interne del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione – Servizio Biblioteca.

Art. 30 (Sezione speciale)

La Biblioteca Comunale Pietro Acclavio gestisce delle postazioni per utenti diversamente abili, in particolare per ipovedenti, non vedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati

terminali e tutti coloro per i quali la lettura tradizionale non è possibile o comporta difficoltà.

Sono altresì presenti libri in braille e audio libri, ossia “libri parlati”, cioè testi letti da attori specializzati.

E' comunque garantita, a richiesta, l'assistenza specifica del personale della Biblioteca.

Il patrimonio documentario è dato in prestito con le stesse procedure stabilite dall'art. 28.

La gestione della sezione speciale, ove se ne ravvisi l'opportunità può essere affidata in comodato d'uso gratuito, con stipula di apposita convenzione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale, ad Associazioni specifiche nel campo della disabilità visiva, che ne garantiscano la fruizione con le stesse modalità gestionali e temporali già in uso nella Biblioteca “Acclavio”.

Art .31 (Servizi multimediali “Internet e wi-fi“)

La Biblioteca “Acclavio” dispone di ambienti Wi-Fi per permettere e facilitare la diffusione agli utenti dell'informazione, in sintonia con le linee guida dell'Unesco.

Il Servizio può essere usufruito mediante pc portatili, smarthphone e tecnologie similari, o tramite le postazioni di PC fisse, o tablet resi disponibili all'interno delle Biblioteca, ed è esteso a tutti i soggetti ammessi al prestito, secondo quanto disciplinato dall'art. 28, co. 1.

La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.



La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti.

L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti al servizio di prestito della biblioteca e che abbiano sottoscritto un apposito modulo di assunzione di responsabilità.

L'operatore di biblioteca, previa acquisizione delle sopra indicate informazioni e documentazioni, rilascia all'utente le credenziali di accesso al servizio: un codice di identificazione (login) ed una password.

L'uso di Internet è gratuito ed è consentito di norma a non più di una persona per postazione. La connessione ha validità mensile e può essere rinnovata.

In presenza di richieste maggiori rispetto alle stesse postazioni, l'uso è concesso in ordine di richiesta.

Ogni utente può utilizzare le postazioni fisse (PC e tablet) messe a disposizione degli utenti per Internet per non più di 3 ore consecutive al giorno, fatto salvo particolari esigenze a discrezione della Direzione della Biblioteca.

Il servizio Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente e l'utente ne è direttamente responsabile, civilmente e penalmente.

La biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali riscontrate dallo stesso eventualmente compiute.

L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni ed è, altresì, responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.

È vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer della Biblioteca.

L'installazione di software sui computer della Biblioteca, sia prelevato dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata a estendere le funzionalità native del browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l'autorizzazione del personale bibliotecario.

L'utente osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.

L'utente sarà l'esclusivo responsabile della conservazione e dell'utilizzo dei propri codici ed è, al contempo, il diretto responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il servizio wi-fi.

Le credenziali sono strettamente personali e segrete, dovranno essere custodite con cura e non possono essere cedute dall'iscritto ad altri.



L'utente è tenuto, altresì, a custodire con cura i propri codici di accesso, nonché il proprio pc o il pc messo a disposizione degli utenti della Biblioteca o altro dispositivo portatile già configurato a tale uso ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi e gli eventuali danni arrecati.

Il personale di biblioteca non è autorizzato a compiere verifiche per accertare l'identità degli effettivi utilizzatori.

In particolare, durante l'utilizzo del servizio wi-fi è vietato:

- svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
- accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc);
- inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
- svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
- usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.

In generale, l'utente che utilizza il servizio wi-fi è direttamente e personalmente responsabile della violazione del presente Regolamento e/o dalla violazione di leggi vigenti.

La Biblioteca Pietro Acclavio e il Comune di Taranto declinano ogni tipo di responsabilità civile o penale per qualunque conseguenza derivante da violazione di norme e regolamenti compiute dagli utenti durante l'utilizzo del servizio wi-fi.

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare:

- a) interruzione della sessione;
- b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio;
- c) denuncia alle autorità competenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle altre norme e regolamenti vigenti in materia.

Art .32 **(Accesso ad Internet per gli utenti minorenni)**

L'iscrizione al servizio degli utenti minorenni deve essere sottoscritta da parte di un genitore (o chi ne fa le veci) che abbia preso visione del presente Regolamento e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete.

Con tale autorizzazione i genitori (o chi ne fa le veci) sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di ragazzi minorenni.

Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare:



- 1) la sua tutela intellettuale ed educativa: l'attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici;
- 2) la sua sicurezza personale: la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), anche quando indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano catturati da altri utenti e utilizzati per scopi illeciti;
- 3) la sicurezza finanziaria personale o dei genitori: possibilità di fare acquisti o pagamenti;
- 4) la sicurezza legale: è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti comportanti illeciti civili e penali.

Art .33

(Visite guidate e attività di promozione della lettura)

Nella Biblioteca si organizzano, su richiesta, visite didattiche guidate per scuole e per gruppi di ragazzi ed adulti, previa prenotazione da parte dell'accompagnatore.

La biblioteca promuove attività di promozione della lettura attivando reti con Istituzioni Scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati del territorio.

La biblioteca aderisce al progetto nazionale di lettura Nati per Leggere nelle forme e nei modi previsti da specifici protocolli d'intesa o accordi.

TITOLO SESTO

RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 34

(principi di efficacia ed efficienza)

La Biblioteca Civica Pietro Acclavio risponde al principio della più efficace soddisfazione delle esigenze del pubblico; il personale conforma a tale principio anche il diretto rapporto con gli utenti.

I locali e gli arredi con destinazione d'uso specifica evidenziata da segnaletica o avvisi non possono essere utilizzati dagli utenti per una funzione diversa, salvo temporaneo permesso del personale addetto.



Art. 35 **(Proposte, suggerimenti e reclami)**

L'utente può avanzare al Dirigente cui afferisce il servizio Biblioteca o al Responsabile della Biblioteca, in forma scritta od orale, proposte intese a migliorare il servizio e può proporre l'acquisizione di materiale documentario; l'utente può avanzare critiche ed inoltrare reclami, in forma scritta e non anonima, in ordine al funzionamento del servizio e per una efficace ed efficiente organizzazione della biblioteca e prestazione del personale coinvolto.

Art. 36 **(Esposizione e pubblicazione del Regolamento)**

La Biblioteca Civica Pietro Acclavio espone al pubblico copia del presente Regolamento, lo schema di classificazione del materiale documentario, l'articolazione delle sale, la dislocazione e il numero di telefono dei singoli uffici, il nominativo dei dipendenti assegnati ai singoli servizi ed uffici e il nominativo dei responsabili degli stessi, l'orario generale di apertura, se diverso quello delle singole prestazioni.

Il personale è tenuto ad esporre il cartellino identificativo nei termini e nelle modalità vigenti secondo l'attuale normativa in materia.

Tale regolamento sarà esposto sul sito Istituzionale dell'Ente nei tempi e nelle modalità di legge.

Art. 37 **(Orari di apertura al pubblico)**

L'orario di apertura al pubblico della biblioteca viene articolato secondo fasce che ne consentano il miglior utilizzo e la soddisfazione delle esigenze delle diverse tipologie di utenza.

Per particolari prestazioni o in determinati periodi dell'anno possono essere individuati specifici orari giornalieri e/o settimanali non coincidenti con quello generale.

La biblioteca fornisce preventiva informazione all'utenza di ogni variazione dei propri orari per mezzo di avvisi affissi all'ingresso.

Possono essere stabiliti periodi di chiusura al pubblico per lavori straordinari o per eventi eccezionali.

Viene data preventiva informazione al pubblico dei periodi di chiusura straordinaria per mezzo di avvisi affissi all'ingresso delle biblioteche nonché, quando possibile ed opportuno, tramite altri organi di informazione, e sul sito istituzionale dell'Ente.



Art. 38 (Diritti dell'utente)

L'utente può richiedere al dipendente addetto ai servizi gestionali informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale documentario e prelievo fisico dello stesso.

Solo evidenti impedimenti possono giustificare il rifiuto del dipendente a prestare l'aiuto richiesto.

L'utente non può richiedere, ed il personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti dati personali di altri utenti.

Art. 39 (Norme di comportamento generali)

L'utente tiene nei locali della biblioteca un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati, rispettoso delle disposizioni regolamentari e di quelle temporanee esposte al pubblico.

In particolare, gli utenti sono tenuti a:

- non tenere occupati inutilmente i posti, allontanandosi dalla Biblioteca;
- evitare, inoltre, di ingombrare tavoli e sedie con propri effetti personali e di lasciarvi a lungo incustoditi materiali informativi e documentari, i quali, in tale circostanza, possono essere prelevati dal personale addetto e depositati presso la postazione di prestito: l'occupazione di posti lettura per studiare con proprio materiale è subordinata all'esigenza di occupazione degli stessi da parte di altri utenti per la consultazione di materiale documentario della biblioteca. Ogni utente è, altresì, tenuto a segnalare l'orario di allontanamento temporaneo dalla propria postazione di studio lasciando sul tavolo un modulo, predisposto dalla biblioteca, con sopra scritto l'orario di allontanamento, che in ogni caso non potrà essere superiore a 30 minuti. Superati i 30 minuti il personale della biblioteca avrà la facoltà di rimuovere i libri e gli effetti personali dalla postazione di studio e li porterà presso il bancone del prestito.
- parlare con un basso tono di voce senza recare disturbo alcuno ai presenti nei locali della Biblioteca;
- tenere i cellulari spenti o silenziati e, in caso di ricezione di telefonata, allontanarsi dagli spazi di studio e lettura;
- mantenere integri i documenti della Biblioteca senza danneggiarli né segnarli in alcun modo. È penalmente perseguibile (art. 646 del Codice Penale) e civilmente responsabile chi asporta indebitamente beni o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca; è tenuto al risarcimento dei danni arrecati al materiale documentario, suppellettili e strutture edilizie della biblioteca, salva ogni responsabilità civile e penale.



- Mantenere l'integrità delle apparecchiature informatiche messe dalla Biblioteca a disposizione del pubblico, evitandone alterazioni o manomissioni di altro genere;
- mantenere al loro posto e usare in modo appropriato le sedie e le postazioni PC;
- utilizzare le postazioni per la visione e l'ascolto esclusivamente con materiali di proprietà della Biblioteca;
- rispettare le funzioni delle varie postazioni PC senza occuparle come posti di lettura;
- svolgere attività che possano arrecare fastidio agli altri utenti: visualizzazione di immagini che possano urtare la sensibilità dei cittadini che frequentano la Biblioteca, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.;
- evitare di ingombrare i percorsi che per motivi di sicurezza devono rimanere sempre liberi;
- rispettare le modalità d'uso di specifici servizi, le modalità di accesso ad internet e wi-fi e in particolare non cedere ad altri per alcun motivo le proprie credenziali personali di accesso alla navigazione;
- non introdurre animali nei locali interni della Biblioteca;
- rispettare il Regolamento dei servizi di prestito e in particolare informare la Biblioteca su eventuali variazioni del domicilio;

Al fine di prevenire l'occupazione impropria dei posti a sedere, il personale della Biblioteca si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sul reale utilizzo del posto.

Coloro che non si attengono a questi criteri, non mantengono un comportamento consono alle regole della civile convivenza in un luogo pubblico o alle norme di sicurezza, o rechino disturbo al regolare svolgimento dei servizi, o danno a persone o cose, saranno richiamati e in caso di inosservanza potranno essere allontanati dalla Biblioteca; il personale, in casi gravi, potrà chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, su disposizione del Dirigente del Servizio Biblioteca, dal Responsabile della Biblioteca o dal suo delegato.

L'utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento dalla Biblioteca potrà essere interdetto definitivamente dall'accesso alla biblioteca, secondo le modalità di legge.

Art. 40 (Oggetti smarriti o incustoditi)

L'Amministrazione e il personale addetto non sono responsabili degli oggetti smarriti o lasciati incustoditi sui tavoli o all'interno dei locali della Biblioteca.

Gli oggetti ritrovati all'interno dei locali saranno custoditi dalla Biblioteca e depositati al Servizio Economato Provveditorato e Cassa - Ufficio Oggetti Rinvenuti - del Comune di Taranto.



Art. 41 (Divieto di fumo)

È severamente vietato e punibile dalla legge fumare in qualsiasi locale della Biblioteca.

Rilevatori di fumo sono situati in tutti i locali, compresi i servizi igienici.

È severamente vietato spengere le sigarette a terra o buttare rifiuti di ogni genere anche negli spazi esterni, non utilizzando appositi spengi-sigarette o contenitori.

Nei locali della Biblioteca in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo ben visibile, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Tale divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali della Biblioteca perché con il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

Art. 42 (Consumo di bevande e cibo)

È consentita la consumazione di alimenti o bevande solo e soltanto nella zona dove sono collocate le macchinette automatiche, nelle immediate vicinanze e nel cortile esterno; si raccomanda, altresì, di gettare i rifiuti di qualsiasi genere negli appositi contenitori della raccolta differenziata situati nelle varie sale della Biblioteca e di non abbandonarli sui tavoli.

Art. 43 (Bacheche, annunci e materiale pubblicitario)

Le affissioni verranno concesse nel rispetto degli spazi disponibili, assicurando pari possibilità espositiva a tutti gli interessati, evitando concentrazioni di affissioni per lo stesso soggetto.

Chiunque voglia apporre un annuncio summenzionato deve farne richiesta al Bibliotecario o Assistente di biblioteca il quale ha, in ogni modo, la facoltà di respingerla qualora non ritenga opportuno affiggere il messaggio a causa del suo contenuto.

L'affissione è regolamentata dai seguenti criteri:

gli annunci, autorizzati, timbrati e con la data di esposizione evidente devono essere di argomento attinente gli scopi istituzionali della biblioteca o attività ad essa collegate;



manifesti, locandine e volantini di iniziative culturali vengono esposti in base allo spazio disponibile.

Non vengono esposti manifesti a carattere commerciale o pubblicitari, fatta eccezione per quelli riguardanti attività organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale;

È vietata qualsiasi esposizione di manifesti, locandine o altre forme di comunicazione che possano ricondurre a simboli di gruppi politici e/o avvisi di gruppi direttamente correlati ad essi;

L'affissione, la cura e la rimozione degli annunci sono a cura del Bibliotecario o Assistente di biblioteca responsabile.

La responsabilità di quanto contenuto negli annunci ricade sull'autore degli stessi.

Art. 44 **(Norme di rinvio)**

Il personale della Biblioteca è tenuto a rispettare ed a far rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle contingenti emanate dal dirigente del Servizio Biblioteca.

Per tutto ciò che non è stato disciplinato del presente atto valgono le norme dei regolamenti comunali, oltre alle leggi regionali e nazionali in materia vigenti.

Tutte le disposizioni, le norme e le regolamentazioni eventualmente preesistenti vengono abrogate e sostituite a tutti gli effetti dal presente regolamento.